

SENT. 123/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Dott.ssa Daniela ACANFORA — Presidente

Dott.ssa Ida CONTINO — Consigliere

Dott.ssa Lucia d'AMBROSIO — Consigliere

Dott. Roberto RIZZI — Consigliere relatore

Dott. Cosmo SCIANCALEPORE — Consigliere

pronuncia la seguente

SENTENZA

sull'appello in materia di pensioni, iscritto al **n. 60045** del registro di segreteria,

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto n. 127/2021, depositata in data 7/6/2021

da:

OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS, c.f. OMISSIS, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Celli – c.f. CLLPLA64A25H501Q – p.e.c. paolocelli@ordineavvocatiroma.org) presso lo studio del quale in Roma, via Luigi Rizzo, n. 72, è elettivamente domiciliato

contro:

INPS con sede in Roma alla via Ciro il Grande n. 21, in persona del

legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppina Giannico (pec avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (PEC: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Lidia Carcavallo (pec avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), e Sergio Preden (PEC: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), elettivamente domiciliato in Roma Via Cesare Beccaria n. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto.

VISTO l'atto di appello.

VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa.

UDITI, nell'udienza del 20 maggio 2025, svolta con l'assistenza della dott.ssa Alessandra Carcani, l'Avv. Paolo Celli, in rappresentanza della parte appellante, e l'Avv. Giuseppina Giannico, in rappresentanza dell'INPS.

FATTO

Con sentenza n. 127/2021, depositata in data 7/6/2021, la Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto respingeva il ricorso promosso da OMISSIS, ex M.llo aiutante s.u.p.s. Lgt. dell'Arma dei Carabinieri, in quiescenza dall'1/8/2019 con anzianità contributiva utile ai fini previdenziali di anni 41, mesi 10 e giorni 13, di cui anni 15, mesi 10 e giorni 1 alla data del 31/12/1995 e, perciò, soggetto al sistema di calcolo della pensione c.d. misto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della l. 335/1995.

Il giudizio era stato promosso al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla riliquidazione della parte retributiva del trattamento pensionistico in godimento secondo il sistema di calcolo di cui all'art. 54 del d.P.R. 1092/1973, avendo l'INPS, con il provvedimento di liquidazione del trattamento di

pensione fatto applicazione del meno favorevole regime di cui all'art. 44 del medesimo testo legislativo

Il primo giudice reputava:

- infondata la domanda principale, tendente ad ottenere il riconoscimento del diritto alla riliquidazione della pensione con l'applicazione dell'aliquota unitaria del 44% di cui all'art. 54 d.P.R. n. 1092/73, sulla base della considerazione che detta disposizione era applicabile solo nei confronti dei militari che, all'atto del congedo, avessero maturato una anzianità di servizio utile a pensione tra i 15 e i 20 anni, condizione non ricorrente nel caso del OMISSIS;
- inammissibile la domanda, proposta in via subordinata, con le note depositate in corso di causa, di applicazione del coefficiente del 2,44% individuato dalle Sezioni riunite di questa Corte con la sentenza n. 1/QM/2021, siccome violativa dell'art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., per l'assenza dell'indispensabile previa istanza amministrativa.

Avverso tale decisione il pensionato, in data 1/6/2022, proponeva appello formulando il seguente, articolato motivo di gravame: *«Error in iudicando: errata interpretazione del tenore letterale dell'art. 54 del tu 1092/1973 - Violazione di legge - Violazione della circolare n. 22 del 18.9.2009 dell'Inpdap»*.

A fondamento della doglianza richiamava la sentenza n. 1/2021/QM delle Sezioni riunite, evidenziando che il principio nomofilattico in essa affermato era applicabile per la quota retributiva della pensione in favore anche dei militari che vantavano un'anzianità utile superiore a venti anni.

Aggiungeva, inoltre, che la domanda di applicazione dell'aliquota del 2,44%

non era qualificabile come domanda nuova, in quanto già ricompresa in quella più ampia formulata con l'atto introduttivo del giudizio.

Chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza impugnata, con il riconoscimento della pretesa riliquidazione pensionistica, con condanna al pagamento degli arretrati maggiorati degli accessori di legge e delle spese del doppio grado di giudizio.

Con memoria depositata in data 11/4/2025, l'INPS evidenziava che *«il GUP ha negato il beneficio azionato sul presupposto che il ricorrente aveva spiegato domanda volta all'applicazione della quota fissa del 44%, invocando l'art. 54 del DPR n. 1092 del 1973, e non anche del coefficiente del 2,44%, come riconosciuto dalle SSRR n. 1 del 2021, ritenendo pertanto carente la necessaria domanda giudiziaria. Sul punto corre l'obbligo di rilevare come la giurisprudenza contabile si sia pronunciata in senso opposto, con la conseguenza che la difesa dell'Istituto si limita in questa Sede a rimettersi alle determinazioni di codesta Corte, chiedendo in caso di accoglimento dell'avverso gravame l'applicazione del coefficiente per ogni anno utile da individuarsi nella percentuale del 2,44% annuo»*.

Con memoria depositata in data 15/5/2025, l'appellante insisteva per la riforma della sentenza gravata con l' applicazione dell'aliquota di rendimento del 2,44% per ogni anno di servizio utile maturato sino al 31.12.1995.

All'udienza del 20/5/2025, il difensore dell'appellante ed il difensore dell'INPS ribadivano le conclusioni rispettivamente rassegnate in atti.

La causa veniva, quindi, posta in decisione.

DIRITTO

Il gravame - concernente la questione della modalità di computo della "quota

retributiva" della pensione da liquidarsi con il sistema "misto", spettante ad un *ex* militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che, al 31 dicembre 1995, vantava un'anzianità compresa tra 15 e 18 anni, è parzialmente fondato, in conformità all'orientamento nomofilattico di cui alla sentenza delle SS.RR. di questa Corte n. 1/2021/QM del 4 gennaio 2021.

Le SS.RR., chiamate a valutare, fra l'altro, se *«il beneficio previsto dall'art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092 del 1973, spetti o meno al personale militare collocato a riposo con una anzianità di servizio superiore ai 20 anni; in altri termini - avendo riguardo alle modalità di calcolo del trattamento di pensione - se la "quota retributiva " della pensione da liquidarsi con il sistema "misto", ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, debba essere calcolata invariabilmente in misura pari al 44% della base pensionabile in applicazione del ridetto art. 54, oppure se tale quota debba essere determinata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile»*, con l'indicata sentenza hanno affermato il seguente principio di diritto: *«la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema "misto", ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995,*

con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%».

Avuto riguardo al canone della sinteticità, che il codice della giustizia contabile ha elevato a principio generale, destinato a connotare ogni prodotto («gli atti») degli attori del processo (art. 5 c.g.c.) e, in particolare, a permeare il contenuto della sentenza (art. 39 c.g.c. e 17 delle norme di attuazione del medesimo testo legislativo), per la decisione della causa può farsi rinvio al condiviso percorso argomentativo, contenuto nella decisione dell'Organo nomofilattico.

Il riconoscimento del diritto nei termini delineati nell'indicata sentenza delle SS.RR. non è precluso, come riconosciuto anche dall'INPS, dalla circostanza che non è stata formulata la pertinente domanda giudiziale volta ad ottenere il riconoscimento del diritto all'applicazione del coefficiente di rendimento annuo del 2,44% sull'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995.

In proposito, questa Sezione ha reiteratamente già avuto modo di sottolineare (cfr., tra le tante, sentt. 174/2022, 262/2023, 170/2024), per un verso, che in base alla consolidata giurisprudenza, il carattere di esclusività della giurisdizione pensionistica intestata alla Corte dei conti fa sì che al giudice sia devoluto l'intero rapporto controverso, con tutti gli elementi che ne fanno parte siccome identificativi della *causa petendi* e del *petitum*, per cui il perimetro entro il quale tale giurisdizione trova fondamento ed esercizio non può che comprendere tutte le questioni concernenti la sussistenza del diritto, la misura, la decorrenza della pensione nonché ogni altra situazione giuridica che possa incidere sul trattamento di quiescenza.

Per altro verso, l'originaria domanda - per quanto la si possa ritenere semplicemente imperniata sull'applicazione del coefficiente di rendimento previsto dall'art. 54, comma 1 - era, però, l'espressione di un *petitum* sostanziale incontrovertibilmente volto al ricalcolo, vale a dire alla riliquidazione, della pensione, e non vi è dubbio che attraverso il principio enunciato nella sentenza n. 1/2021/QM, le Sezioni riunite, dando una diversa interpretazione del medesimo quadro normativo, sono giunte alla determinazione di una percentuale di ricalcolo da applicare alla pensione, proprio come richiesto dal pensionato, ancorché non nella misura dallo stesso pretesa.

Conseguentemente, in linea con le richieste articolate con il gravame, deve essere riconosciuto il diritto dell'appellante alla riliquidazione della pensione in godimento con l'applicazione dell'aliquota di rendimento annuo pari al 2,44% sulla quota da calcolare col sistema retributivo per ciascuno degli anni maturati fino al 31 dicembre 1995.

Per l'effetto l'INPS deve essere condannato a ricalcolare la pensione nei termini indicati ed a pagare le competenze arretrate, incrementate dell'importo corrispondente alla maggior somma tra interessi nella misura legale e rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 167, comma 3, c.g.c., calcolato dalla data di maturazione di ciascun rateo e fino all'effettivo soddisfo, nonché, ai sensi dell'art. 1283 c.c., degli interessi anatocistici (già richiesti in I grado), dalla data della domanda giudiziale (9/3/2020, deposito del ricorso di I grado) e fino al soddisfo.

Per ciò che concerne le spese, la novità dettata dal recente orientamento nomofilattico (intervenuto nel corso del giudizio di primo grado, ma non

recepito dal primo giudice), ne giustifica l'integrale compensazione, per i due gradi di giudizio, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, c.g.c.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello

definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e per l'effetto:

- riconosce il diritto dell'appellante alla riliquidazione della pensione in godimento con l'applicazione dell'aliquota di rendimento annuo pari al 2,44% sulla quota da calcolare col sistema retributivo, per ciascuno degli anni maturati fino al 31 dicembre 1995, nonché il diritto alle competenze arretrate, incrementate dell'importo corrispondente alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 167, comma 3, c.g.c., calcolato dalla data di maturazione di ciascun rateo e fino all'effettivo soddisfo, nonché, ai sensi dell'art. 1283 c.c., degli interessi anatocistici (già richiesti in I grado), dalla data della domanda giudiziale (9/3/2020, deposito del ricorso di I grado) e fino all'effettivo soddisfo;
- condanna l'INPS a ricalcolare la pensione nei termini indicati ed a pagare le competenze arretrate, incrementate dell'importo corrispondente alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 167, comma 3, c.g.c., calcolato dalla data di maturazione di ciascun rateo e fino all'effettivo soddisfo, nonché, ai sensi dell'art. 1283 c.c., degli interessi anatocistici (già richiesti in I grado), dalla data della domanda giudiziale (9/3/2020, deposito del ricorso di I grado) e fino all'effettivo soddisfo.

Spese compensate.

Manda alla segreteria per i conseguenziali adempimenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 maggio 2025.

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

Dott. Roberto Rizzi **Dott.ssa Daniela Acanfora**

Firmato digitalmente Firmato digitalmente

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 26 MAGGIO 2025

P IL DIRIGENTE

(Dott. Massimo Biagi)

Firmato digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,

dispone

che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Daniela Acanfora

Firmato digitalmente

Depositato in Segreteria il 26 MAGGIO 2025

p. IL DIRIGENTE

SENT. 123/2025

(Dott. Massimo Biagi)

Firmato digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

In esecuzione del provvedimento collegiale, visto l'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione: omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 26 MAGGIO 2025

p. IL DIRIGENTE

(Dott. Massimo Biagi)

Firmato digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco